



Ordinanza n. 44 del 16 luglio 2020

Oggetto: Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. Emergenza COVID-19, misure di contenimento del contagio. **Disciplina degli orari e misure di prevenzione.**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza da rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il d. l. n. 33/2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale stabilisce all'art.1, comma 1, che *< A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25/03/2020, n. 19 e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica >*;

Preso atto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 15 Maggio 2020, che ha predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, trasmesse al Governo allo scopo di uniformare, sull'intero territorio nazionale, il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

Visto il D.P.C.M. 17 Maggio 2020 recanti "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Richiamata l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione siciliana 2.6.2020, n.22;

Viste le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/81/CR01/COV19 dell'11 giugno 2020 come richiamate dal DPCM 11 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11giugno 2020, che hanno dettato le disposizioni per il settore della Ristorazione;

Visto il DPCM del 14 luglio 2020, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato sopra, sono prorogate sino al 31 luglio 2020 e sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

Considerato altresì:

Che a seguito dell'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);

Che nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi suddetti, nei quali era consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo in loco delle stesse, sia all'interno che all'esterno;

Ritenuto necessario nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti adottando misure straordinarie e per un periodo limitato di tempo, finalizzate alla verifica del rispetto delle misure sul distanziamento personale e dell'andamento della curva epidemiologica del virus COVID-19;

Dato atto che l'attuale fase richiede l'uso della massima cautela e osservanza delle linee guida nel riavvio delle attività e della quotidianità, che in tal senso è condizionata nel suo svolgimento;

Ritenuto doversi conciliare e salvaguardare gli interessi degli operatori economici, agevolandone la ripartenza, con il bene collettivo, adottando misure di tutela della salute pubblica, del benessere e della tranquillità;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

la Legge n.125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcool correlati"

il DPCM con allegati del 17 maggio 2020;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2 giugno 2020;

il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 con le allegate Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza Permanente delle Regioni e delle Province Autonome dell'11 giugno 2020;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13/06/2020;

il D.P.C. del 14 luglio 2020 con gli allegati;

il d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;



la legge n. 833/1978 e ss. mm. ii.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2020, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che:

- 1) **Tutte le attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali - a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo - ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che l'attività di asporto ai chioschi e gli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, sono tenuti a rispettare i seguenti orari:**
 - Apertura dalle ore 06.00 e chiusura alle ore 01.30 per i giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica;
 - Apertura dalle ore 06.00 e chiusura alle ore 02.00 per i giorni venerdì e sabato;
- 2) **E' fatto divieto dopo le ore 20.00 fino alle ore 08.00 di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini, area di mercato e ville aperte al pubblico;**
- 3) **Resta consentita la somministrazione di bevande alcoliche per le attività di ristorazione /attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali - a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo - ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie solo all'interno dei locali e nelle aree esterne in concessione, fino alle ore 01.30;**
- 4) **Le esecuzioni musicali e la diffusione della musica nei locali, sia all'interno che e all'esterno su eventuali aree autorizzate devono cessare entro le ore 00.00, in tutti i giorni della settimana.**

Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, nello svolgimento dell'attività prevista dalle rispettive autorizzazioni, a tutela e salvaguardia della salute e del benessere

collettivo, con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni dovranno:

Attenersi scrupolosamente alle misure previste dalla presente ordinanza;

-Predisporre adeguate informazioni alla clientela sulle modalità di prevenzione vigenti;

-Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $>37,5^{\circ}$

-Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento del distanziamento sociale tra i clienti;

-Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina ed effettuare frequentemente l'igienizzazione delle mani avendo cura di eseguirla prima di ogni servizio al tavolo;

-Rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici che dovranno essere puliti ed igienizzati più volte al giorno;

-Eliminare la disponibilità di giornali, riviste e materiale informativo di uso promiscuo;

Negli esercizi che dispongono di tavoli e di posti a sedere si dovrà privilegiare l'accesso tramite **prenotazione** conservando l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni;

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando l'impiego di utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc);

Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere;

I tavoli devono essere adeguatamente distanziati tra essi in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra le rispettive sedute ed igienizzati dopo ogni singolo utilizzo;

All'interno delle attività che svolgono esclusivamente servizio ai tavoli non possono essere presenti più clienti di quanti siano i posti a sedere;

Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere può essere consentito l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta in base alle caratteristiche dei singoli locali;

L'accesso dei clienti deve avvenire con l'utilizzo di mascherine che possono essere rimosse soltanto ai tavoli ed, in caso di somministrazione al banco od a "buffet", durante la consumazione;

Laddove possibile, occorre privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, cortili, ecc), fermo restando il rispetto del distanziamento sociale;

I clienti seduti ai tavoli devono mantenere almeno un metro di separazione tra loro, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non sono soggette al distanziamento interpersonale.

Il distanziamento tra i tavoli e tra le sedute può essere ridotto con l'installazione di barriere fisiche adeguate a prevenire il rischio di contagio;



La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale;

La somministrazione a "buffet" può essere effettuata soltanto dal personale addetto, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo, in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza.

La modalità self-service può essere consentita soltanto per prodotti confezionati in monodose.

La distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali.

Deve essere favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni e verificata l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti;

Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria e va garantita la frequente pulizia e la periodica manutenzione, ad impianto fermo, dei filtri;

L'occupazione di suolo pubblico in qualunque forma (con tavoli, sedie, ombrelloni ecc.) deve essere preventivamente autorizzata, come pure l'utilizzo di diffusori musicali e d'immagini, e l'emissione di cori, schiamazzi e musiche, devono essere evitati oltre gli orari consentiti e comunque è fatto obbligo di rimanere sempre entro le normali soglie di tollerabilità in materia di rumori ed emissioni sonore.

DISPONE

Che la Polizia Municipale e le forze dell'ordine eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione nei confronti dei contravventori delle sanzioni di cui:

- all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- all'art. 15 del D.L. 9 marzo 2020, n.14;
- all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- all'art.1 co. 15 e 2 co. 1 del D.L. 33 del 16.5.2020;

La presente ordinanza ha efficacia dalla sua pubblicazione fino a nuove disposizioni, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere assunte.

Per quanto non espressamente disposto nella presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sino all'ultimo D.P.C.M. del 14.07.2020 e dei decreti legge sopra richiamati e le ordinanze regionali 22 e 24.

PREVEDE

La trasmissione della presente ordinanza:

Alla Prefettura di Messina - Ufficio Territoriale del Governo;

Alla locale Stazione dei Carabinieri;

Al Commissariato di P. S. di Patti;

Alla Guardia di Finanza di Capo d'Orlando;

All'Asp di competenza;

Al Servizio di Polizia Municipale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Catania - entro il termine di 60 giorni dal termine pubblicazione od, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di I° livello: "Provvedimenti", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "Provvedimenti organici di indirizzo politico", denominazione del singolo obbligo: "Ordinanze Sindacali".

IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo Cortolillo

